

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 097/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario.

1) RICORSO DELL’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DAVIDE IANNINI SEGUITO GARA ALLIEVI NAZIONALE CELANO/L’AQUILA DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 34 dell’8.11.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dall’Aquila Calcio 1927 di L’Aquila, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL C.F. PELLETTIERIE CALCIO A5 ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE A ISOLOTTO FONDIARIA CALCIO A 5/ PELLETTIERIE CALCIO A 5 DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 175 del 16.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal C.F. Pelletterie Calcio A5 ASD di Scandicci (Firenze) dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. LORETO APRUTINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LORETO APRUTINO C5/CAGLIARI C5 DEL 12.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 26.10.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposta dall’A.S.D. Loreto Aprutino C5 di Loreto Aprutino (Pescara) dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. G. Paolo Cirillo – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario.

4) RICORSO DELLO SPORT FIVE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SILVEIRA REIS CESAR FERNANDO SEGUITO GARA SPORT FIVE/LAZIO CALCIO A 5 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 184 del 21.11.2011)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposta dallo Sport Five S.r.l. di Putignano (Bari) dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL’A.S.D. REAL MOLFETTA AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA A.S.D. REAL MOLFETTA/SALA CONSOLINA DEL 19.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 197 del 23.11.2011)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposta dall’A.S.D. Real Molfetta di Molfetta (Bari) riduce a 2 giornate l’obbligo di disputare gare a porte chiuse.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 30 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete